

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 4/2023 – Decisione n. 10/2024

Il Tribunale Federale composto dai Signori:

Prof. Avv. Maurizio Benincasa	Presidente
Prof. Avv. Ettore Battelli	Componente
Avv. Marcello Vignolo	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento iscritto al numero 4/2023 del R.G., di cui all'atto di deferimento del 4 dicembre 2023, ex art 98, comma 5, del Regolamento di Giustizia, nei confronti di PALAUNO ASD, affiliato fino al 31/12/2022, in persona del presidente protempore sig. Fabrizio Danilo Tognoli con sede in Milano e del sig. Fabrizio Danilo Tognoli, tesserato fino al 31/12/2022 quale presidente pro tempore dell'affiliato PALAUNO ASD, ai quali è stata contestata la violazione dell'art 1, commi 1 e 2, del regolamento di giustizia F.I.T.P. per avere la PALAUNO ASD e il sig. FABRIZIO DANILO TOGNOLI, in qualità di tesserato nonché Presidente e legale rappresentante della predetta associazione sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto anche di nature economica, sociale e morale, nonché allo statuto e ai regolamenti federali, intrattenendo rapporti con la famiglia Gatti e col sig. Marco Molluso – come si vedrà, ritenuti dal giudice penale quali effettivi titolari del Centro sportivo Sant' Ambrogio - per agevolare le loro attività finalizzate alla realizzazione e alla successiva gestione di campi da padel all'interno di detto Centro sportivo in Milano, attività che hanno portato all'apertura di un procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con l'applicazione di misure cautelari reali e personali nei confronti del sig. Molluso, nonché alla decadenza, per violazione degli obblighi convenzionali, della PALAUNO ASD dalla convenzione con il Comune di Milano, avente ad oggetto la concessione degli impianti sportivi di un'area di proprietà del Comune e, infine, all'adozione di una informazione interdittiva antimafia – in data 25/7/2023 – nei confronti della PALAUNO ASD, ritenendo che il sig. Fabrizio Danilo

Tognoli dovesse rispondere anche ai sensi dell'art 2, comma 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.P. perché accettava di ricoprire, seppur solo formalmente, la qualifica di legale rappresentante della PALAUNO ASD, la quale in data 17 gennaio 2022 sarebbe stata affiliata alla F.I.T.P. per consentire un maggior ritorno economico ai gestori del centro sportivo.

Il presente procedimento trae origine da diverse segnalazioni provenienti dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, con le quali vennero portate a conoscenza della Procura Federale F.I.T.P. alcune notizie di stampa riguardanti un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Milano per diverse ipotesi di reato riguardanti la gestione del Centro sportivo comunale Lombardia Uno in Milano, nell'ambito del quale era stato anche disposto il sequestro di otto campi. Sebbene la Società Lombardia Uno non risultasse affiliata alla F.I.T.P., l'indagine si estese anche alla PALUNO ASD, in quanto risultò che quest'ultima, affiliata alla Federazione nell'anno 2022, aveva sede presso la stessa sede di Lombardia Uno.

All'esito di una prima fase di indagini la Procura Federale ritenne insussistenti le condotte disciplinarmente rilevanti e comunicò pertanto al Procuratore Generale dello Sport – in data 19 aprile 2023 – il proprio intendimento di archiviazione ai sensi dell'art 101, comma 4 del Regolamento di Giustizia F.I.T.P.

Il Procuratore Generale dello Sport non condivise l'intendimento di archiviazione e invitò quindi la Procura Federale F.I.T.P. a procedere con ulteriori indagini, all'esito delle quali, in data 20 luglio 2023, fu nuovamente comunicato alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. l'intendimento di archiviazione ex art 101, comma 4, del regolamento di giustizia F.I.T.P.

Il 22 agosto 2023, tuttavia, il Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I., anche sulla base delle nuove acquisizioni istruttorie, con particolare riguardo al fatto che la PALAUNO ASD risultava destinataria di una interdittiva antimafia, ritenendo ancora di non poter condividere l'intendimento di archiviazione, trasmise nuovamente gli atti alla Procura Federale per le conseguenti determinazioni.

Riaperta l'istruttoria, la Procura Federale, con proprie raccomandate del 25 settembre 2023, notificò alla PALAUNO ASD e al sig. Fabrizio Danilo Tognoli la comunicazione di conclusione delle indagini e la volontà di procedere al deferimento. Con atto del 4 dicembre

2023, la Procura Federale chiese quindi la fissazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art 98, comma 5 del Regolamento di Giustizia F.I.T.P.

L'atto di deferimento esordisce richiamando le molteplici criticità emerse nel corso dell'istruttoria sulla persona del tesserato Fabrizio Danilo Tognoli e dei suoi rapporti con i soggetti implicati nei procedimenti penali in precedenza richiamati. In particolare, la Procura ha ritenuto di dover tener conto delle varie interazioni tra la società PALAUNO ASD e i sig. Paolo Gatti e Marco Molluso, evidenziate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di questi ultimi. A giudizio della Procura Federale sarebbe infatti risultato che il Tognoli avesse assunto il ruolo di prestanome della famiglia Gatti e che, avendo accettato la carica di rappresentante legale della PALAUNO ASD, avrebbe chiaramente facilitato le attività illecite della proprietà della famiglia Gatti. In sostanza, da quell'ordinanza cautelare emerse, a giudizio della Procura Federale, che il complesso sportivo Sant'Ambrogio di Milano era effettivamente nelle mani del Molluso e della famiglia Gatti e che quest'ultima era la vera e unica titolare della ASD PALAUNO. Il Tognoli veniva quindi accusato di essersi adoperato sul piano organizzativo per favorire gli interessi degli effettivi proprietari di un'iniziativa imprenditoriale "molto oscura". Sulla base di tali premesse, anche in considerazione dell'intervenuta adozione di una informativa antimafia nei confronti della PALAUNO ASD, a quest'ultima e al sig. Fabrizio Danilo Tognoli sono stati contestati gli addebiti sopra riportati.

Le parti sono state convocate per l'udienza del 17 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza sulla piattaforma "Teams", e l'avv. Luca Petrella del Foro di Milano, difensore del sig. Fabrizio Danilo Tognoli e della PALAUNO ASD, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e in via subordinata ha concluso per l'assoluzione di entrambi i suoi assistiti, fondandosi i capi di incolpazione su fatti e circostanze desunte dagli atti di un procedimento penale ancora in corso e quindi non ancora definitivamente accertati. All'esito dell'udienza, posto che nel corso del suo intervento l'avv. Petrella aveva dato notizia che in un analogo procedimento disciplinare avviato presso il Tribunale Federale della F.I.G.C. nei confronti del sig. Marco Molluso per fatti in larga misura coincidenti con quelli che hanno dato avvio al presente procedimento era stata esclusa la giurisdizione dell'organo di giustizia sportiva, il Tribunale, con apposita ordinanza, chiese che a cura della parte più diligente fossero rese precise informazioni sull'avvio di quel procedimento disciplinare e sull'eventuale passaggio in giudicato della

relativa decisione. È stata quindi acquisita la decisione del Tribunale Federale della F.I.G.C. e, all'Udienza del 9 aprile 2024, entrambe le parti hanno confermato le conclusioni formulate alla precedente Udienza e, in particolare, la Procura Federale ha chiesto: nei confronti dell'affiliato Palauno ASD la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00 e l'applicazione della sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per due anni e, nei confronti del tesserato Fabrizio Tognoli, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e l'applicazione della sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per un anno; l'Avv. Petrella ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in subordine, il proscioglimento dei propri assistiti.

Il Tribunale ha quindi tenuto a decisione il procedimento, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Motivi della Decisione

Le contestazioni mosse agli incolpati, come riportate nell'atto di deferimento, sono tutte riconducibili al ruolo che il sig. Fabrizio Danilo Tognoli avrebbe avuto nell'ambito delle iniziative del Molluso e della società Lombardia Uno, le cui condotte, ritenute penalmente rilevanti, ancorché al momento della presente Decisione non ancora accertate, appaiono però al Tribunale del tutto estranee ai doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia ed esulano pertanto dall'ambito della c.d. giurisdizione domestica.

Agli incolpati è infatti contestata la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia F.I.T.P., ai sensi dei quali gli affiliati ed i tesserati sono tenuti "all'osservanza del Codice della giustizia sportiva del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché del Codice di comportamento sportivo del CONI" e all'osservanza delle norme federali, con il preciso dovere di "mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva".

Agli organi di giustizia sportiva, però, l'art. 54 del Regolamento di Giustizia attribuisce la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie

dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, conformemente con quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, a norma del quale "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni "al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive". L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Deliberato dal consiglio nazionale del CONI nella riunione il 30 ottobre 2012, definisce il principio di lealtà, a giudizio della Procura Federale violato dagli incolpati, con riguardo a ogni prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

È facile constatare che le norme richiamate assumono tutte, quale presupposto fondamentale degli illeciti disciplinari, rilevanti anche sotto il profilo dell'ambito della giurisdizione degli organi della Giustizia sportiva, il fatto che le relative condotte siano comunque riferibili all'attività sportiva del tesserato o dell'affiliato. Nel caso di specie, le condotte contestate agli incolpati, invece, in quanto strettamente connesse agli illeciti contestati in sede penale e amministrativa (interdittiva antimafia) a soggetti estranei all'Ordinamento sportivo o comunque per nulla riferibili all'attività sportiva, esulano dall'ambito di applicazione delle regole cui devono conformarsi i tesserati e gli affiliati e potrebbero semmai acquistare rilevanza nell'ambito della giurisdizione penale o amministrativa riservata allo Stato.

Per tali ragioni, le condotte contestate agli incolpati non possono ritenersi attratte dalla Giustizia sportiva e il Tribunale deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione.

Roma, 9 aprile 2024

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Ettore Battelli

Avv. Marcello Vignolo